

IL GIORNALE

LA LIBERTA' DI STAMPA
ED IL GIORNALISMO

IN ITALIA E NELLA LEGISLAZIONE MONDIALE



A. M O R A N O E D I T O R E

I N D I C E

INTRODUZIONE pag. 7

La libertà nell'evo moderno - La libertà sulla uguaglianza giuridica - La libertà individuale - La libertà civile - La libertà sulla uguaglianza sociale - La libertà di stampa: come nasce e come si sviluppa nel mondo civile - Le due vie della libertà - Profili della legislazione sulla stampa in Inghilterra, in America, in Francia e in Italia - La stampa e i regimi speciali durante la prima guerra mondiale - La rivoluzione russa e la concezione totalitaria - Il fascismo italiano - La sua legislazione - Le direttive di Mussolini - L'Europa adotta le riforme fasciste - La Repubblica italiana - La dichiarazione formale di libertà della Costituzione e la realtà - La stampa è libera quando è regolata dal diritto comune - Diritto eccezionale è limitazione o privazione della libertà - Un giudizio di Luigi Sturzo - Scopi del lavoro.

Parte Prima - LE DUE VIE DELLA LIBERTÀ' E LA LIBERTÀ' DI STAMPA «CONDIZIONATA» pag. 27

Capitolo Primo 29

Il giornale quale mezzo di divulgazione della notizia e la sua influenza sulla pubblica opinione - I punti cruciali del problema e lo sviluppo della stampa nel mondo - Richiede l'interesse economico una legislazione speciale? Il punto di vista politico come fulcro della questione - La legge come quale garanzia di libertà - La legge speciale come limitazione della libertà ai fini politici.

Capitolo Secondo pag. 41

Non vi è democrazia in regime speciale di stampa - Richiede la professione di giornalista una particolare tutela? - La critica democratica nella giustificazione della legge speciale - Il diritto comune e la legge particolare -

La libertà si basa sul diritto - L'impresa giornalistica e la figura dell'editore - Il direttore di giornale è un prestatore di lavoro subordinato - Il responsabile, il gerente responsabile, il direttore responsabile - L'organizzazione fascistica quale tipo seguito dalla moderna legislazione europea

Capitolo Terzo pag. 59

Il nuovo ordinamento della stampa nella Repubblica Italiana - L'albo e il direttore responsabile della vecchia legge, condizionata ed aggravata - Si abolisce non l'albo, bensì la «conditio legis» all'esplicazione dell'attività dei singoli, trattandosi di un diritto che è di tutti - Il monopolio della professione e le incongruenze tra la lettera della costituzione e la attuazione dell'albo - La condizione di iscrizione in un albo è un vincolo amministrativo, una invadenza dell'esecutivo per limitare il dettato della Costituzione - L'influenza del concetto di autorità nella sfera giuridica e sociale dei popoli - La confusione tra il concetto di tutela della categoria e quello di albo professionale - Si organizza la professione e si forma l'albo o l'albo dei giornalisti ma che attraverso di esso non si possa né si debba servire l'esecutivo, né stabilire a chi spetti il monopolio della professione - La funzione sindacale e i sindacati di categoria - Si possono esservi più federazioni sindacali? - La recente legislazione sulla stampa - Il equivoco della costituzione - Il segreto e le magagne del responsabile - La pubblicità dei mezzi - Il comma 21 della costituzione limita per la libertà di opinione - Incompiutezza e limitazione della legge sulla stampa del 4 febbraio 1948 n. 47 - Non è solo la stampa che propaga le notizie - E' sufficiente la nuova legge a rendere agli italiani la libertà di diffondere con qualsiasi mezzo una informazione? - La stampa italiana è repressa e condizionata - Il direttore responsabile politico - La critica alla legge e alle sue condizioni - Deve essere iscritto il direttore nelle liste elettorali? - Per quale ragione la legge richiede la iscrizione nelle liste elettorali anche dell'editore? - L'esecutivo democratico vuole, come il nazionalismo, ma senza dichiararlo, zecerverare tra i suoi sudditi - Il controllo politico sulla proprietà dei giornali - Dal regime di autorizzazione a quello di registrazione - Al di là del codice penale e del codice civile

Parte Seconda - LA LEGISLAZIONE SULLA STAMPA NEI PAESI DEMOCRATICI pag. 79

Capitolo primo pag. 83

Il diritto inglese e la libertà di stampa - In Inghilterra il giornalismo è libero - La formazione del diritto inglese - Il giudice ha potere solo giuridico - La legislazione non scritta e i suoi vantaggi - La Common Law - La co-

stenza costituzionale del popolo inglese e la sua educazione alla libertà - Il Self Government.

Capitolo secondo pag. 101

La legislazione inglese sulla stampa - La libertà e la diffamazione - La registrazione per identificare la responsabilità penale e civile dell'editore - La responsabilità dell'editore, dello stampatore e dei coadintori.

Capitolo terzo pag. 105

La diffamazione a mezzo stampa nel diritto inglese - Il giornalista non differisce da un comune imputato - Il giornale deve essere considerato alla stregua di un qualsiasi prodotto industriale e come tale giudicato - Un giornale non deve mai pronnziarsi prima del magistrato durante il processo né può influenzarlo senza essere passibile di gravissime sanzioni - Moralità del costume inglese e immoralità del costume italiano - La graduazione delle responsabilità civili in Inghilterra.

Capitolo quarto pag. 111

Storia e prestigio del giornale inglese - Le varie categorie dei giornali e il predominio dei giornali della capitale - Quali sono le più alte tirature di tutto il mondo - Tipi e caratteristiche della grande stampa mondiale - I proprietari dei giornali ed i gruppi - Profitto, potere o servizio? Le Agenzie ed i Corrispondenti - Chi è giornalista e come è retribuito - Differenza fra redattore e collaboratore - Gli articoli di varietà - L'articolo di fondo - La professione di giornalista - L'influenza della pubblicità - La potenza della stampa - Gli effetti della Guerra - La Stampa ed il Governo - La commissione reale per la stampa.

Capitolo quinto - LA LEGISLAZIONE AMERICANA pag. 143

I due emendamenti ed il divieto della Costituzione al Governo di introdurre norme speciali che limitino la libertà di stampa - La concezione americana della libertà di stampa - La concezione americana della libertà di esprimere la propria opinione. Un poco di storia - L'Ufficio editoriale governativo ha preceduto i vari «ministeri dell'informazione» in Europa - Il segreto di ufficio per il giornalista - La proibizione di istituire «albi» - La censura preventiva è contraria alla Carta Americana dei Diritti - La conferenza stampa del «Presidente» ed il suo ufficio stampa - Le leggi di protezione nella prima guerra europea e nella seconda guerra mondiale

Il codice di Price - Sono giornalisti gli addetti al notiziario radio - L'abolizione di ogni e qualsiasi censura, diretta o indiretta, e di qualsivoglia vincolo amministrativo per il cittadino che voglia scrivere e pubblicare giornali.

Capitolo sesto - LA STAMPA NEGLI STATI UNITI pag. 153

Come l'Inghilterra, anche l'America deriva la libertà di stampa dalla applicazione delle norme di diritto comune. La «registrazione» negli Stati Uniti serve a difendere i diritti della «persona», e protegge la personalità umana - Il *right of privacy* - Il segreto dell'informazione - L'anonimato - La responsabilità nel diritto americano.

Capitolo settimo - ALCUNE LEGISLAZIONI EUROPEE pag. 165

Il regime di stampa in Francia - La creazione dell'istituto del «gerente», responsabile di fronte alla legge penale o civile - La legge Blum del 1934 ed il progetto del deputato Blanchard - La riforma belga e quella svizzera - La legge estone e quella peruviana - La situazione in Italia e la Costituzione.

Capitolo ottavo pag. 177

Nelle repubbliche sovietiche vige il sistema amministrativo della Stampa di Stato - Il pensiero di Lenin - In Russia non esiste un regime speciale per la stampa - Il giornalismo come attività soggetta al pubblico impiego - La stampa nei paesi satelliti dell'U.R.S.S. - Il regime di stampa nella Bulgaria.

Capitolo nono pag. 185

Osservazioni sul regime speciale di stampa - La confisca ed il sequestro preliminare - Quando è che l'editore vi incorre - Il carattere speciale di queste organizzazioni, maggiormente accentuatosi durante le dittature, è conservato poi dai regimi democratici - Anche la Francia democratica imita il nazionalsocialismo - L'istituto dalla giuria - Il giornalista deve essere giudicato normalmente dal magistrato - Ogni legislazione speciale deve essere respinta e solo la legge comune ed i giudici normali possono giudicare della stampa, come attività industriale, e del giornalismo come professione.

SCHEMA DI PROGETTO DI LEGGE SULL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI pag. 199

APPENDICE I pag. 205

Lo schema di progetto di legge sull'albo professionale dei giornalisti che sarà prossimamente discusso alla Camera dei Deputati - Dell'albo e dei suoi organi - Della iscrizione e della radiazione - Della disciplina degli iscritti all'albo - La critica allo schema - La confusione fra albo professionale e monopolio di una professione il cui esercizio è un diritto di tutti i cittadini - Le associazioni di esercenti possono selezionare tecnicamente e professionalmente i propri iscritti, ma senza che questi si arroghino la rappresentanza e l'esercizio per tutti.

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA. SCHEMA DI PROGETTO DI STATUTO pag. 217

APPENDICE II pag. 223

Lo schema di progetto dello Statuto per la costituzione della «Federazione Nazionale della stampa italiana» - La costituzione ed i fini - Gli organi direttivi - Il bilancio - Commento al testo.

CONCLUSIONI pag. 225

La stampa ed il giornalismo debbono essere regolati dal diritto comune. Ogni regolamento speciale dell'industria del giornale, siccome della «professione» o attività unica retribuita dei «giornalisti» è contrario alla libertà - L'albo, così come è organizzato, essendo alle dipendenze dell'amministratore a mezzo della registrazione del «responsabile» è contrario all'affermarsi della libertà di stampa. Si ritorna alla corporazione di mestiere - Il «direttore responsabile» in Italia deve essere accetto alle autorità costituite - Oltre la responsabilità penale e civile la democrazia chiede in prestito ai totalitari la figura del «responsabile politico» - La reclusione per l'editore che assume un «non iscritto all'albo» fu rigettata dal fascismo - L'iscrizione all'albo non può costituire titolo al monopolio di un libero esercizio - La legge dovrà essere conforme alla costituzione, o non si potrà parlare di democrazia e di libertà, ma di regime condizionato di libertà di stampa.

INDICE pag. 241